

A.G.C. 01 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale - Deliberazione n. 1047 del 28 maggio 2009 - Atto di indirizzo Organismi Regionali. Determinazioni.

PREMESSO

- Che ai sensi dell'art. 69 del vigente Statuto *“la Regione può con legge istituire enti od aziende regionali per attività e servizi che, per la loro particolare natura e dimensione non possono essere delegati ad Enti locali”*;
- Che le disposizioni statutarie (art. 31) attribuiscono, altresì, alla Giunta Regionale la funzione di indirizzo sulle attività organizzative degli enti laddove sancisce che *“la Giunta provvede e sovrintende all'organizzazione degli enti regionali”*;
- Che, in attuazione delle disposizioni testè citate, l'Ente regionale ha provveduto a disciplinare con specifici provvedimenti legislativi l'istituzione ed il funzionamento di enti strumentali nonché, mediante adozione di atti deliberativi, la costituzione di società regionali quali organismi cui affidare funzioni di supporto all'Amministrazione Regionale nelle attività di disegno attuativo, di valutazione e di verifica, nonché la definizione dei piani attuativi e l'effettiva gestione di programmi, azioni e interventi mirati nel quadro di appositi indirizzi programmatici, strategici e operativi, definiti dall'Amministrazione Regionale;
- Che a quest'ultima, in forza delle norme legislative in parola, è attribuito il potere di indirizzo e di controllo sulle attività degli enti e società di cui sopra onde consentire la ricerca di più alti livelli di efficienza, di efficacia dei servizi e delle politiche e di soddisfazione dei cittadini, ed, in via prioritaria, l'attuazione uniforme delle politiche regionali;
- Che l'art. 66 del nuovo Statuto Regionale, in via di promulgazione, dispone altresì che *“agli organi di direzione politica dell'amministrazione regionale spettano le funzioni di indirizzo politico e amministrativo. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi non rientranti nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati”*;

RITENUTO

- che, alla luce di quanto innanzi esposto, assume un ruolo fondamentale la definizione di indirizzi volti ad assicurare che l'attività operativa posta in essere dagli organismi come sopra individuati sia conforme alle linee programmatiche dell'ente regionale, e che sia coerente con i principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione;
- che, in tale contesto, risulta necessario che le attività degli enti su citati, con particolare riferimento a quelle afferenti scelte organizzative, siano strettamente correlate agli obiettivi da perseguire come individuati dall'organo di governo regionale;
- che in particolare al conferimento di incarichi direttivi si accompagna la definizione di obiettivi la cui verifica e valutazione compete al soggetto conferente;
- che, di conseguenza, laddove l'espletamento dell'incarico avvenisse sotto la direzione di soggetto diverso si verificherebbe una cesura tra gli indirizzi del soggetto conferente e la gestione attuata dal nuovo titolare della funzione di indirizzo politico alle cui direttive l'incarico va parametrato, con incidenze negative sul principio di buon andamento della pubblica amministrazione;
- che, per principio generale, l'efficacia di un atto, pur adottato in un momento in cui l'organo è dotato della relativa competenza, non può integralmente esplicare i propri effetti in un periodo temporale in cui tale competenza afferisce a soggetto diverso, in quanto l'atto ne risulterebbe sostanzialmente viziato;

CONSIDERATO pertanto

- che, per le attività di definizione dei piani attuativi e per la gestione dei programmi, è attribuito un ruolo cardine agli organi di vertice, sia di natura politica che di natura amministrativa;
- che le azioni da essi svolte risultano contraddistinte da un rapporto di adeguamento e di correlazione agli obiettivi assegnati e che, pertanto, è necessario, alla stregua dei principi di buon

andamento della pubblica amministrazione, di trasparenza e di leale collaborazione, non invadere la sfera di azione dei soggetti che si succederanno nella direzione degli enti, delle aziende e delle società regionali;

- che, al fine di attuare quanto su esposto, appare necessario fornire una direttiva volta a sospendere le nomine degli organi di vertice nonché il conferimento di incarichi dirigenziali nel periodo terminale della titolarità dell'organo conferente;
- che stante la disciplina della *prorogatio* di cui alla legge 444/1994 non si determina *vacatio* nella titolarità di organi ed incarichi;

VISTI:

- l'art. 97 della Costituzione;
- gli artt. 31 e 69 del vigente Statuto Regionale;
- la legge 444/1994;

la GIUNTA in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate ed approvate:

- di adottare, quale atto di indirizzo per gli enti, le aziende e le società regionali, il principio in forza del quale non possono essere nominati organi di vertice e componenti dei consigli di amministrazione o degli organi equiparati degli enti, delle società regionali o di altri organismi comunque denominati partecipati o vigilati dalla Regione, nonché essere conferiti incarichi dirigenziali, oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di cessazione della titolarità dell'organo conferente;
- di demandare al dirigente del Settore "Controllo e vigilanza sulle partecipazioni societarie regionali", l'adozione degli atti consequenziali per l'attuazione del presente provvedimento;
- di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore "Controllo e vigilanza sulle partecipazioni societarie regionali", a tutte le Aree Generali di Coordinamento della Giunta Regionale, nonché al BURC per la pubblicazione.

Il Segretario

D'Elia

Il Presidente

Bassolino